



**CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA
GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE**

L'ambito di applicazione del regime per i lavoratori impatriati
Il divieto di cumulo per la fruizione del bonus aggregazioni
L'irrelevanza del fatto generatore dell'imposta per il diritto di detrazione
Nuove regole transitorie per l'origine preferenziale Paneuromediterranea

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Il diniego del rimborso Iva in caso di documenti presentati oltre i termini
L'obbligo di pagamento anticipato dell'Iva sugli acquisti intracomunitari di carburante

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

La mancata riqualificazione di un conferimento di azienda seguito dalla cessione di partecipazioni
I criteri di ripartizione degli oneri pluriennali

L'ambito di applicazione del regime per i lavoratori impatriati

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 16 settembre 2021, n.596

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati, di cui all'art.16 del dlgs 14 settembre 2015, n.147. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che possono fruire del menzionato regime anche i lavoratori che si trasferiscono in Italia ed effettuano, da remoto, prestazioni in favore della stessa società estera con la quale intrattenevano, in presenza, il rapporto in altro Stato. Infatti, conclude l'Agenzia, la citata normativa non pone alcun vincolo legato alla localizzazione del datore di lavoro, il quale può essere residente o non residente, né subordina l'accesso alle agevolazioni ad una discontinuità tra la vecchia e la nuova posizione lavorativa.

[torna su](#)

Il divieto di cumulo per la fruizione del bonus aggregazioni

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 7 settembre 2021, n.57

L'Agenzia delle entrate, in materia di agevolazioni fiscali, e in particolare, in riferimento al c.d. "bonus aggregazioni", di cui all'art.1, commi 233 a 243 della legge 30 dicembre 2020, n.178, ha chiarito che l'agevolazione spetta anche nei casi in cui il soggetto beneficiario abbia effettuato più operazioni di aggregazione aziendale durante il periodo di riferimento, ossia il 2021 "solare". Tuttavia, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un effetto moltiplicativo del beneficio fiscale, l'attivo di un soggetto che ha già concorso alla determinazione dell'ammontare di attività per imposte anticipate trasformabili in relazione ad una prima operazione, non potrà essere computato in un'operazione successiva.

[torna su](#)

L'irrelevanza del fatto generatore dell'imposta per il diritto di detrazione

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 6 settembre 2021, n.579

L'Agenzia delle entrate, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che il conseguimento del compenso costituisce solo la condizione di esigibilità del tributo, rappresentando, quindi, l'estremo limite temporale per l'assolvimento dell'obbligo di fatturazione, e non il termine ultimo per la detrazione dell'Iva assolta sulle prestazioni di servizi. Pertanto, conclude l'Amministrazione finanziaria, l'Iva può essere detratta anche se la disponibilità delle relative fatture si è verificata negli esercizi successivi a quello in cui ha avuto luogo il fatto generatore dell'imposta, posto che il diritto alla detrazione può essere esercitato dal cessionario/committente, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui sono sorti i presupposti dell'esigibilità dell'imposta e del possesso della fattura.

[torna su](#)

Il diniego del rimborso Iva in caso di documenti presentati oltre i termini

Corte di Giustizia – Sentenza del 9 settembre 2021, causa C-294/20

La Corte di Giustizia, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che non è incompatibile con il diritto dell'Unione europea una normativa interna secondo cui l'istanza di rimborso presentata da un soggetto non residente viene negata dall'Ufficio a seguito della mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta da quest'ultimo, a prescindere dal fatto che detti documenti siano stati presentati dal soggetto passivo, di propria iniziativa, nell'ambito del successivo procedimento giudiziario promosso avverso la decisione di diniego del rimborso.

[torna su](#)

Nuove regole transitorie per l'origine preferenziale Paneuromediterranea

Consiglio europeo – Decisioni nn.2054/2020, 2057/2020, 2056/2020, 2055/2020, 2062/2020, 2067/2020, 2029/2020, 2065/2020

Entrano in applicazione transitoria dal 1° settembre 2021 le nuove regole per l'acquisizione dell'origine preferenziale nell'ambito della Convenzione pan-euro-mediterranea. L'applicazione transitoria attualmente riguarda i rapporti tra Unione europea e Svizzera, Norvegia, Islanda, Isole Faroe, Albania, Georgia, Giordania e Palestina. Rimane una facoltà per l'azienda l'applicazione delle regole transitorie ovvero delle regole dell'attuale Convenzione PEM. L'opzione scelta deve essere indicata nelle prove di origine emesse, compresa la "Dichiarazione del Fornitore".

[torna su](#)

L'obbligo di pagamento anticipato dell'Iva sugli acquisti intracomunitari di carburante

Corte di Giustizia – Sentenza del 9 settembre 2021, causa C-855/19

La Corte di Giustizia, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, dall'interpretazione degli artt.69, 206 e 273 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'Imposta sul valore aggiunto, emerge come non possa ritenersi applicabile una normativa nazionale che impone un obbligo di pagamento dell'Iva sugli acquisti intracomunitari di carburante prima che la stessa imposta diventi esigibile ai sensi del citato art.69. Infatti, aggiunge la Corte, seppur l'art.273 della direttiva Iva stabilisca che gli Stati membri possono prevedere altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare il corretto assolvimento dell'imposta, detti obblighi possono essere considerati conformi al citato art.273 solo se rispettano le altre disposizioni della direttiva Iva.

[torna su](#)

La mancata riqualificazione di un conferimento di azienda seguito dalla cessione di partecipazioni

Corte di Cassazione – Ordinanza del 13 settembre 2021, n.24647

La Corte di Cassazione, in materia di imposta di registro, ha chiarito che un conferimento di azienda, seguito dalla cessione di partecipazioni, non può essere riqualificato in cessione di ramo di azienda. Infatti, afferma la Suprema Corte, per effetto dell'art.20 del dpr 26 aprile 1986, n.131, l'interpretazione degli atti ai fini dell'imposta di registro deve essere operata con riferimento al solo atto portato alla registrazione, senza riferimento ad elementi extra-testuali o atti collegati; pertanto, ove l'Amministrazione finanziaria intenda riqualificare l'atto di conferimento seguito dalla cessione delle quote, deve applicare l'art.10-bis della legge 27 luglio 2000, n.212, in materia di abuso del diritto.

[torna su](#)

I criteri di ripartizione degli oneri pluriennali

Corte di Cassazione – Ordinanza del 9 settembre 2021, n.24272

La Corte di Cassazione, ricordando preliminarmente che, ai sensi dell'art.2426, comma 1, n.5) del codice civile, i costi ad utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo ed ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni se la società ritiene di capitalizzarli in vista di un successivo ammortamento pluriennale anziché farli gravare interamente sull'esercizio in cui sono stati sostenuti, ha chiarito che, l'iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali non può avvenire se la società non è in grado di dimostrare che si tratta di costi produttivi di benefici per l'impresa lungo un arco temporale di più esercizi. Inoltre, aggiunge la Suprema Corte, il procedimento di ammortamento deve essere caratterizzato dalla "sistematicità", per evitare che gli ammortamenti vengano accelerati o rallentati nei vari esercizi a seconda della convenienza.

Fonti
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Gianpaolo Mazzuferi

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it